

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere -
Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. SABATO Raffaele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso omissis-2014 proposto da:

M.G.,

- ricorrente -

contro

M.E. e Z.C.

- controricorrenti -

e contro

M.R.;

- intimato - avverso la sentenza n. 45/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Pronunciando su domanda proposta da G.G. volta a ottenere l'accertamento della propria qualità di erede di M.M. in base ai testamenti datati 19 aprile 2001 e 30 gennaio 1991, il primo dei quali redatto su due fogli entrambi sbarrati con dei grandi segni a mò di "x", disconoscendo altro olografo della *de cuius* datato 2 aprile 2002 istitutivo quale erede della di lei sorella M.E. di cui quest'ultima aveva ottenuto pubblicazione, con sentenza numero 540 del 2008 il tribunale di Voghera, nel contraddittorio di M.E. e nella contumacia degli altri fratelli della defunta R. e M.G., ha dichiarato carente di legittimazione attiva G.G. per intervenuta revoca di entrambi testamenti a suo favore, essendo peraltro risultata da consulenza tecnica grafologica la falsità del testamento a favore di M.E..

2. Con citazione del 26 marzo 2009 M.G., ritenuto dovesse aprirsi la successione legittima, ha disconosciuto il testamento datato 2 aprile 2002 a favore di M.E. sulla base degli accertamenti svolti nel precedente giudizio e ha chiesto dichiararsi quest'ultima indegna a succedere,

Ordinanza, Cassazione civile, Pres. Manna – Rel. Sabato, n. 8031 del 21 marzo 2019

agendo in petizione ereditaria. M.E. ha eccepito l'intervenuto riconoscimento tacito nell'altro giudizio del testamento a proprio favore da parte dell'attore, in detto altro giudizio contumace; ha contestato l'utilizzabilità dell'istruttoria precedentemente svolta, per essersi il previo procedimento chiuso con una sentenza ritenuta di mero rito; ha chiesto la verifica del testamento a proprio favore datato 2 aprile 2002 e ha osservato di essere in possesso anche di altro testamento datato 4 ottobre 1987 sempre a proprio favore, di cui ha dichiarato di volersi avvalere. Nella contumacia di M.R., è intervenuto in giudizio Z.C., figlio di M.E., il quale ha azionato testamento datato 2 febbraio 1975 con cui la *de cuius* gli aveva assegnato i diritti d'autore sulle proprie opere.

3. Con sentenza non definitiva depositata il 26 ottobre 2010 il tribunale di Voghera ha ritenuto che la precedente sentenza n. 540 del 2008 non contenesse alcuna statuizione di merito e che non si fosse verificato il riconoscimento tacito da parte del contumace M.G. del testamento a favore di M.E. datato 2 aprile 2002; che i testamenti del 2 febbraio 1975 e 4 ottobre 1987 prodotti da Z.C. ed M.E. fossero stati revocati con testamento datato 14 aprile 2001, pur se successivamente barrato e annullato dalla *de cuius*; che l'efficacia della revoca di precedenti testamenti contenuta nel testamento del 2001 permanesse ai sensi dell'art. 683 c.c. benchè lo stesso testamento del 2001 non fosse poi efficace quanto ai lasciti in esso disposti a seguito dello sbarramento; che quindi, come da separata ordinanza, la verifica andasse circoscritta al testamento datato 2 aprile 2002; che, infine, dovesse essere estromesso dal giudizio Z.C., beneficiario in base a scheda revocata.

4. Avverso detta sentenza non definitiva ha proposto appello M.E., nella contumacia di M.R. e sulla resistenza di M.G. e Z.C., che hanno proposto appelli incidentali. Con sentenza depositata il 10 gennaio 2014 la corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la reviviscenza ai sensi degli artt. 681 e 684 c.c. dei testamenti datati 2 febbraio 1975 a favore di Z.C. e 4 ottobre 1987 a favore di M.E. e, per l'effetto, ha eliminato i capi della sentenza impugnata con cui era stato circoscritto il procedimento di verifica al solo testamento datato 2 aprile 2002 ed era stato estromesso dal giudizio Z.C..

5. A sostegno della decisione la corte territoriale ha considerato:

- che la "sentenza n. 540/2008, a quanto sembra non impugnata", avrebbe "semplicemente dichiarato privo di legittimazione attiva" G.G. e nel relativo "processo il predetto testamento... non sarebbe stato oggetto di verifica... sempre stando alle affermazioni non smentite delle parti"; giusta la giurisprudenza "il riconoscimento tacito... opera esclusivamente nel processo in cui... viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova";

- che il precetto dell'art. 683 c.c., per cui la revoca di testamento precedente con testamento successivo resta efficace anche quando il secondo è senza effetto per premorienza, incapacità, indegnità o rinuncia dell'erede o legatario, riferendosi a cause di inefficacia esterne alla volontà del testatore, non potrebbe essere esteso fino a ritenere che la revoca stessa resti efficace anche in caso di volontaria "cancellazione" del testamento successivo; per cui in quest'ultimo caso si applicherebbero gli artt. 681 e 684 c.c. in tema di reviviscenza delle disposizioni originariamente revocate;

- che quindi, per effetto della sbarratura del testamento del 19 aprile 2001, sarebbero suscettibili di reviviscenza i testamenti datati 2 febbraio 1975 e 4 ottobre 1987, in ordine ai cui rapporti con il testamento 2 aprile 2002 proseguirebbe il procedimento in primo grado.

Ordinanza, Cassazione civile, Pres. Manna – Rel. Sabato, n. 8031 del 21 marzo 2019

6. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.G., articolando tre motivi. Hanno resistito con controricorsi M.E. e Z.C.. Non ha espletato difese M.R.. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie.

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 681 e 683 c.c., sostenendosi avere la corte d'appello mal riveduto la statuizione in diritto del tribunale, secondo cui la norma dell'art. 683 c.c. andrebbe interpretata nel senso che l'effetto revocatorio del nuovo testamento rispetto al precedente resterebbe fermo anche se il nuovo dovesse essere a sua volta revocato dal testatore.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Di fronte alla fattispecie in esame, in cui due testamenti sono stati espressamente revocati con il testamento successivo del 19 aprile 2001, e quest'ultimo è stato ritenuto - dai giudici del merito di primo e secondo grado - "sbarrato a penna nella sua interezza e... quindi a sua volta revocato" (cfr. sentenza impugnata p. 8), la corte d'appello ha ritenuto "non condivisibile" l'argomentazione del tribunale secondo cui troverebbe applicazione nella fattispecie l'art. 683 c.c., applicazione basata sul presupposto della non tassatività delle ipotesi elencate in detta norma (premorienza, incapacità, indegnità o rinuncia dell'erede o legatario) in cui la revoca di testamento precedente con testamento successivo resta efficace anche quando il secondo è senza effetto. Secondo la corte d'appello, a differenza di quanto affermato dal tribunale, l'art. 683 c.c. si riferisce alle fattispecie "di mancata applicazione del testamento revocante per ragioni esterne alla volontà del de cuius, mentre... si è verificata la cancellazione... ad opera della stessa de cuius". Ad avviso del ricorrente, sarebbe corretta la decisione del tribunale ed errata quella della corte d'appello.

1.3. In argomento va considerato che l'art. 683 c.c., sotto la rubrica "testamento posteriore inefficace", dispone che "la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perchè l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunciato all'eredità o al legato". La dottrina e la giurisprudenza ritengono che l'individuazione delle ipotesi di inefficacia del testamento posteriore non abbia carattere tassativo: in tal senso Cass. sez U n. 7186 del 01/07/1993 - considerando applicabile la norma anche all'ipotesi affine di non venuta in essere della costituenda fondazione istituita come erede - ha recepito il principio dell'indipendenza della revocazione testamentaria dalla sorte della delazione. La nozione di "inefficacia" del testamento successivo contemplata nella rubrica dell'art. 683, dunque, sebbene estensibile anche a ipotesi non previste dalla norma, può però ricorrere solo quando la nuova disposizione attributiva non abbia effetto per ragioni attinenti all'onorato (così, nella parte narrativa della sentenza, con apprezzamento però confermato dal giudice di legittimità, Cass. n. 1260 del 07/02/1987), e non in situazioni diverse (cfr. ad es. Cass. n. 1112 del 14/02/1980 relativa alla nullità dell'atto per vizio di forma, con ipotesi di salvezza solo se la revoca costituisca un negozio autonomo e distinto rispetto al nuovo testamento, secondo valutazione del giudice del merito; e Cass. n. 27161 del 16/11/2017, secondo cui va esclusa la sopravvivenza dell'effetto di revoca in caso di annullamento del nuovo testamento per incapacità naturale del testatore, sull'argomento che, seppure *ex tunc*, venga "meno non già la delazione ma la stessa vocazione, mancando una valida espressione della volontà testamentaria che possa consentire il riscontro dell'incompatibilità tra vecchie e nuove volontà del de cuius").

1.4. Per percepire la ragione pregnante per la quale - ad avviso di questa corte e come conformemente ritenuto dalla corte milanese non si tratta, nel caso di esame, di un "testamento posteriore inefficace" (nel senso in cui la nozione di inefficacia, accolta nella rubrica dell'art. 683 c.c., si ricostruisce giusta quanto innanzi dal testo della disposizione codicistica), è necessario, come in qualche modo la stessa corte locale fa intendere, volgere lo

Ordinanza, Cassazione civile, Pres. Manna – Rel. Sabato, n. 8031 del 21 marzo 2019

sguardo al dato per cui il testamento posteriore è stato, come non è controverso, "sbarrato a penna nella sua interezza e... quindi a sua volta revocato". Considerando tale dato, è evidente l'esigenza di sussumere la fattispecie, dapprima, nell'art. 684 c.c. e, poi, nell'art. 681 c.c. La prima disposizione, sotto una rubrica limitativamente riferita a una sola delle plurime fattispecie ivi considerate, prescrive che il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si debba considerare in tutto o in parte "revocato", a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo. Ne discende che la "cancellazione" si configura - al pari della distruzione (su cui v. ad es. Cass. n. 27395 del 28/12/2009) come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore come negozio di attuazione. Tale comportamento, però, non è indifferente per il legislatore anche su altro piano: quello della qualificazione giuridica del comportamento stesso. La stessa norma invero si preoccupa, su tale piano, di chiarire che il precedente testamento, per effetto della cancellazione, "si considera... revocato"; di tal che la giurisprudenza afferma che la presunzione legale sia estesa all'intenzione del testatore di revocare il testamento, mediante atto che non può che qualificarsi, con i chiarimenti che seguiranno, come revoca tacita (ammessa nei casi, come quello di specie, espressamente previsti dalla legge - cfr. Cass. n. 27395 del 28/12/2009 cit. e, per profili generali, n. 12098 del 22/11/1995 e n. 17237 del 12/08/2011).

1.5. Se si tratta - come in effetti si tratta - di revoca tacita (al pari delle fattispecie di cui alle disposizioni codicistiche contermini), si fuoriesce del tutto dal campo applicativo dell'art. 683 c.c., non essendo il testamento "revocato" un testamento "inefficace" nel senso sopra chiarito (tale per vicende afferenti all'onorato per il venir meno della delazione), trattandosi piuttosto, appunto, di "revocazione" (mediante cancellazione) di un testamento contenente a sua volta una "revocazione" (nella scheda cancellata), con la consequenziale applicazione - come rettammente ritenuto dalla corte milanese - dell'art. 681 c.c. in tema di riviviscenza delle disposizioni revocate, il quale proprio la "revocazione della revocazione" è chiamato a disciplinare (e la giurisprudenza chiarisce che la norma si riferisce sia alla revoca espressa sia a quella tacita per ragioni di incompatibilità delle disposizioni testamentarie - cfr. Cass. n. 19915 del 14/11/2012 e n. 1260 del 07/02/1987). Come si è affermato in dottrina, il testamento originariamente revocato, per effetto della rimozione della revoca, vale con efficacia retroattiva e in via automatica.

1.6. Occorre a questo punto farsi carico dell'obiezione secondo la quale la revoca di un testamento, espressa o tacita, potrebbe essere revocata soltanto in via espressa con dichiarazione e non mediante comportamento; a ciò si giungerebbe per il fatto che l'art. 681 c.c. rinvia alle "forme stabilite dall'articolo precedente" - quelle della revoca espressa - perchè possa operarsi la revoca di una revoca. La conseguenza che da tale assunto si fa derivare è che la distruzione (d'ora in poi facendosi riferimento a tale ipotesi, pur parificata alla cancellazione, in quanto maggiormente idonea ad argomentare) dell'atto revocante - qualificata come detto come "revoca tacita" della precedente revoca - non comporterebbe la riviviscenza delle disposizioni revocate.

1.7. Tale opinione - al pari dell'altra secondo cui sarebbe, invece, possibile, risultando rispettato il dettato dell'art. 681 cit., la revoca espressa di una revoca tacita insita nella distruzione di un olografo, che andrebbe semplicemente ricostruito nel suo contenuto - non pare tener conto dell'essenziale differenza tra la revoca tacita insita nella distruzione del testamento e le altre tipologie di revoca tacita. Come sopra detto, la distruzione dell'olografo, se operata dal testatore intenzionalmente, elide la riconducibilità dell'atto distrutto al suo autore (ciò che non è se la distruzione non sia stata intenzionale o sia stata posta in essere da terzi). Immaginare la revoca di una "distruzione" con un successivo testamento o con atto ricevuto da notaio in presenza di testimoni, per poi doversi ricostruire *aliunde* l'atto distrutto, senza direttamente - invece - dettarsi nuove disposizioni, appare una ipotesi di scuola non

Ordinanza, Cassazione civile, Pres. Manna – Rel. Sabato, n. 8031 del 21 marzo 2019

ragionevolmente avuta presente dal legislatore codicistico; analogamente, immaginare che la distruzione di un testamento revocante lasci in essere la revoca effettuata, in quanto la distruzione, negozio di attuazione, è priva di forma espressa è argomento che:

a) da un primo punto di vista, è lontano dal senso comune, che invece che ammette che chi si sia sbagliato, o abbia avuto ripensamenti, possa sopprimere uno scritto pertinente alla sua esclusiva sfera giuridica e non ne sia fuoriuscito, senza che esso espliciti efficacia giuridica;
b) non è coerente con lo stesso impianto dell'argomento basato sugli artt. 680 e 681 c.c.: se è il negozio di attuazione in cui si concreta la distruzione (siccome revoca tacita) a essere privo della forma idonea a revocare la revoca, la prima revoca - ormai documentalmente inesistente - dovrebbe essa stessa formare oggetto di ricostruzione, mediante idonee prove (ciò che, eventualmente, potrebbe non esser necessario in ipotesi di cancellazione che lasci leggibile il testo, come nel caso di specie), ricadendosi così in un'ermeneutica che stride con la ragionevolezza.

1.8. Più logico è allora ritenere, come la stessa lettura nell'ordine delle norme codicistiche suggerisce (dapprima con la disciplina della revoca espressa, poi con le diverse ed eterogenee tipologie di revoca tacita), che l'art. 681 c.c. imponga la forma espressa per le sole revoche di revoca diverse dalla soppressione o alterazione del documento-olografo. Alla distruzione o cancellazione, invece, quale tipologia *sui generis* di revoca che, pur essendo tacita, si caratterizza per l'opposta idoneità - pur contestata in dottrina - a "togliere" la veste documentale alla precedente revoca, il codice dedica una norma che deve considerarsi speciale, costituita dall'art. 684, significativamente inserita dopo le norme indicate in ordine alla revoca espressa, e con l'interposizione degli artt. 682 e 683, nonché avvicinata all'art. 685, in tema di ritiro del testamento segreto; norme tutte relative a revoche tacite. Della predetta disposizione dell'art. 684 c.c., stante la natura speciale, non è necessario né possibile il coordinamento con l'art. 681, in quanto lo stesso art. 684 c.c. dispone autonomamente che la distruzione (o cancellazione del testamento) vale - salvo casi particolari - quale revoca, senza ulteriori considerazioni in tema di forma del negozio di attuazione (distruzione o cancellazione).

1.9. A tali principi, in sostanza, si è pienamente adeguata la sentenza della corte milanese, per cui la censura va disattesa.

2. Con un secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., per non aver rilevato la corte d'appello il giudicato insito nella sentenza n. 540 del 2008, per la quale erano ampiamente decorsi termini di legge per l'impugnazione e dalla cui motivazione risultava che il testamento datato 19 aprile 2001 avesse di fatto revocato tutti i precedenti testamenti.

Con un terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo, indicato nel fatto, accertato con la sentenza n. 540 del 2008, che con il testamento del 19 aprile 2001 M.M. aveva revocato tutte le precedenti disposizioni testamentarie.

2.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, in relazione al riferimento all'accertamento mediante res iudicata operato nella sentenza del 2008 in ordine all'efficacia del testamento del 2001.

2.2. I motivi sono inammissibili, in quanto non sono pertinenti rispetto al *decisum* della corte d'appello.

2.3. La sentenza impugnata, infatti, descrive la "sentenza n. 540/2008" come "a quanto sembra non impugnata". Si tratta di espressione dubitativa dei giudici d'appello in ordine all'esistenza di un giudicato (la cui portata è stata peraltro ritenuta di natura processuale); tale statuizione non è stata idoneamente impugnata, in particolare deducendo e dimostrando il

Ordinanza, Cassazione civile, Pres. Manna – Rel. Sabato, n. 8031 del 21 marzo 2019

giudicato esterno mediante idonea attestazione; ne deriva che le censure non sono congruenti rispetto al *decisum*.

3. Alla p. 15 del ricorso, con una evidenza grafica che la parifica a un motivo di ricorso, la parte ricorrente svolge una deduzione ai fini dell'ammissibilità del ricorso. Su essa non è necessario svolgere considerazione, alla luce della ritenuta ammissibilità.

4. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.800 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 27 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*